

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 932

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1993

Norme a favore del gruppo linguistico ladino
della provincia di Belluno

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di riconoscere alla minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno le forme di tutela previste dallo statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e che il disegno di legge n. 850 dei senatori Anesi ed altri prevede di estendere ai ladini della provincia di Trento.

L'area linguistica ladina in provincia di Belluno è più ampia di quella presa in considerazione nella presente legge, ma poichè essa sfuma gradualmente verso il Veneto e quindi non è facilmente circoscrivibile, si è preferito prendere in considerazione solo i tre Comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia che, oltre ad avere una parlata inconfondibilmente ladina, hanno condiviso le sorti dei ladini delle province limitrofe fino al 1918.

Dopo la grande guerra il gruppo ladino venne infatti smembrato fra le province di Bolzano, di Trento e di Belluno, seguendo criteri eminentemente geografici. Peraltro anche dopo tale data i legami culturali, religiosi e amministrativi fra i ladini bellu-

nesi e quelli delle altre province sono perdurati intensi.

Sembra giusto quindi che gli stessi strumenti di salvaguardia culturale e linguistica che vengono riconosciuti ai ladini delle province di Bolzano e di Trento vengano riconosciuti anche a quelli della provincia di Belluno.

L'articolo 1 prevede che nei tre comuni citati la lingua ladina sarà usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiranno materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo. Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituirà titolo di precedenza assoluta, mentre per l'assunzione nel pubblico impiego in detti comuni la conoscenza della lingua ladina costituirà titolo preferenziale, a parità delle altre condizioni.

L'articolo 2 concede l'uso della lingua ladina nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali e nella redazione degli atti pubblici.

Infine l'articolo 3 attribuisce alla Regione Veneto il compito di emanare i regolamenti di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, appartenenti alla provincia di Belluno, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo. La lingua ladina è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

2. Per l'insegnamento nelle scuole delle località di cui al comma 1, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza assoluta.

3. Nelle località di cui al comma 1 la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizione, per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 2.

1. Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

2. Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al comma 1 è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

Art. 3.

1. Le norme per l'organizzazione e l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto della Regione Veneto.